

COMUNICAZIONI

**Missioni vaelevoli nella seduta
del 2 marzo 2005.**

Alemanno, Amici, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Giovanni Bianchi, Enzo Bianco, Gerardo Bianco, Bindi, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Burani Procaccini, Buttiglione, Calzolaio, Castagnetti, Castellani, C'è, Cicu, Cima, Colucci, Contento, Cordoni, Cusumano, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Ercole, Fini, Fiori, Galati, Gasparri, Giacco, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Giudice, Intini, Licastro Scardino, Lucchese, Manzini, Maroni, Martinat, Martinelli, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mazzocchi, Micciché, Migliori, Molgora, Moroni, Mussi, Angela Napoli, Naro, Palumbo, Paoletti Tangheroni, Pecoraro Scanio, Pecorella, Pisanu, Piscitello, Pistone, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Rosso, Paolo Russo, Santelli, Saponara, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgobio, Siniscalchi, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Vitali.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Amici, Amoruso, Aprea, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Giovanni Bianchi, Enzo Bianco, Gerardo Bianco, Bindi, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Burani Procaccini, Buttiglione, Calzolaio, Castellani, C'è, Cicu, Cima, Colucci, Contento, Cordoni, Costa, Cusumano, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Er-

cole, Fini, Fiori, Follini, Galati, Gasparri, Giacco, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Giudice, Intini, Licastro Scardino, Lucchese, Manzini, Maroni, Martinat, Martinelli, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mazzocchi, Micciché, Migliori, Molgora, Moroni, Mussi, Angela Napoli, Naro, Palumbo, Paoletti Tangheroni, Pecoraro Scanio, Pecorella, Pisanu, Piscitello, Pistone, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Rosso, Paolo Russo, Santelli, Saponara, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgobio, Siniscalchi, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Vitali.

Annunzio di proposte di legge.

In data 1° marzo 2005 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

ONNIS: « Modifiche agli articoli 315 e 643 del codice di procedura penale, in materia di riparazione per l'ingiusta detenzione e di riparazione dell'errore giudiziario » (5672);

SANTORI: « Norme in materia di regolarizzazione dei contributi previdenziali nel settore agricolo » (5673);

PERROTTA: « Disposizioni concernenti l'attività di restauro dei beni culturali » (5674);

PERROTTA: « Interventi per la valorizzazione e la tutela dei territori montani » (5675);

BENVENUTO ed altri: « Misure in favore dell'incremento della managerialità nelle imprese del Mezzogiorno » (5676).

Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

PERROTTA e SPINA DIANA: « Istituzione della Festa nazionale dei nonni » (5633) *Parere delle Commissioni V e XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento);*

NESPOLI: « Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 » (5651);

NESPOLI: « Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 » (5652).

II Commissione (Giustizia):

PAGLIARINI ed altri: « Modifiche all'articolo 574 del codice penale in materia di sottrazione di minori » (5610) *Parere delle Commissioni I e XII.*

IV Commissione (Difesa):

PERROTTA: « Concessione di contributi statali alle Associazioni combattentistiche » (5632) *Parere delle Commissioni I e V.*

XII Commissione (Affari sociali):

TREMONTI ed altri: « Istituzione di un libretto di risparmio per i nuovi nati » (5565) *Parere delle Commissioni I, V, VI, IX e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria la seguente sentenza che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, è assegnata alla I Commissione (Affari costituzionali):

sentenza n. 79 del 10-18 febbraio 2005 (doc. VII, 595) con la quale: dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Corte d'appello di Roma nei confronti della Camera dei deputati.

La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:

con lettera in data 18 febbraio 2005, sentenza n. 77 del 10-18 febbraio 2005 (doc. VII, n. 593), con la quale: dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, commi 209, 210 e 211, della legge 24 dicembre 2003, n. 350: *alla IX Commissione permanente (Trasporti);*

con lettera in data 18 febbraio 2005, sentenza n. 78 del 10-18 febbraio 2005 (doc. VII, n. 594), con la quale: riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 33, comma 7, lettera c), della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), e dell'articolo 1, comma 8, lettera c), del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195 (Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari), convertito, con modificazioni, nella legge 9 ottobre 2002, n. 222, nella parte in cui fanno derivare automaticamente il rigetto della istanza di regolarizzazione del lavoratore extracomunitario dalla presentazione di una denun-

cia per uno dei reati per i quali gli articoli 380 e 381 codice di procedura penale prevedono l'arresto obbligatorio o facoltativo in flagranza: *alla I Commissione permanente (Affari costituzionali)*.

**Richiesta di un parere parlamentare
su atti del Governo.**

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 1° marzo 2005, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16 della legge 3 maggio 2004, n. 112, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante il testo unico della radiotelevisione (453).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alle Commissioni riunite VII (Cul-

tura) e IX (Trasporti). È stata altresì assegnata dal Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, alla Commissione parlamentare per le questioni regionali. Tali Commissioni dovranno esprimere il prescritto parere entro il 1° maggio 2005. La richiesta è inoltre assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del regolamento, alla V Commissione permanente (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 23 marzo 2005.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

PROGETTI DI LEGGE: ARMANI ED ALTRI; BENVENUTO ED ALTRI; LETTIERI E BENVENUTO; LA MALFA ED ALTRI; DILIBERTO ED ALTRI; FASSINO ED ALTRI; D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; ANTONIO PEPE ED ALTRI; LETTA ED ALTRI; LETTIERI ED ALTRI; COSSA ED ALTRI; D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; GRANDI ED ALTRI: DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEL RISPARMIO E LA DISCIPLINA DEI MERCATI FINANZIARI (2436-4543-4551-4586-4622-4639-4705-4746-4747-4785-4971-5179-ter-5294)

(A.C. 2436 – Sezione 1)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui, contrariamente a quanto precedentemente affermato, l'emendamento 13.207 non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 4, con compresi nel fascicolo n. 3, nonché sui subemendamenti 0.11.206.1 e 0.13.204.1.

Conseguentemente, si intende revocato il parere contrario, reso in data 24 febbraio 2005, sull'emendamento 13.207.

Preso atto infine dei chiarimenti forniti dal Governo per quanto concerne specificamente l'articolo aggiuntivo 20. 0205, per cui lo stesso non comporta nuovi o maggiori oneri in quanto le attività che la

Guardia di finanza sarebbe chiamata a svolgere rientrano tra i compiti cui il Corpo già deve provvedere in base alla normativa vigente,

NULLA OSTA

sull'emendamento 18. 250 (*Nuova formulazione*), sugli articoli aggiuntivi 20. 0205 e 33. 0250 e sul subemendamento 0. 18. 250. 1.

(A.C. 2436 – Sezione 2)

ARTICOLO 8 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

ART. 8.

(Concessione di credito in favore di azionisti e obbligazioni degli esponenti bancari).

1. All'articolo 53 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, primo periodo, le parole: « una partecipazione rilevante » sono sostituite dalle seguenti: « , direttamente o indirettamente, una partecipazione rile-

vante o che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso di esse, nonché in favore delle società controllate dai predetti soggetti o presso le quali gli stessi svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo, »;

b) al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: « al patrimonio della banca e » sono inserite le seguenti: « , ove esista, »;

c) al comma 4, terzo periodo, le parole: « chi detiene una partecipazione rilevante, relativi » sono sostituite dalle seguenti: « i soggetti indicati al primo periodo, in relazione »;

d) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

« 4-bis. Ferma restando l'applicazione del comma 4 e delle disposizioni di cui all'articolo 136, i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso una banca, i quali detengano una partecipazione nel capitale della medesima, nonché i soggetti che siano sottoscrittori di patti previsti dall'articolo 122 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, riguardanti una banca, non possono essere debitori nei riguardi della stessa banca per un ammontare che superi il valore dei tre quarti delle partecipazioni detenute. I sottoscrittori dei patti di cui al precedente periodo, che siano debitori nei riguardi della banca per un ammontare superiore al limite ivi indicato, non possono esercitare il diritto di voto inerente alle azioni quotate da loro possedute, anche indirettamente. Le disposizioni del presente comma si applicano quando il valore della partecipazione direttamente o indirettamente detenuta nella banca, calcolato secondo i criteri di liquidazione previsti in caso di recesso, sia superiore a cinquecentomila euro ovvero al maggiore importo corrispondente allo 0,75 per cento del capitale sociale con diritto di voto. I predetti limiti di valore della quota azionaria sono raddoppiati nei riguardi dei sottoscrittori dei patti previsti dall'articolo 122 del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 58 del 1998, e successive modificazioni. Per l'applicazione del presente comma si

considerano anche le partecipazioni indirette al capitale delle banche, di cui all'articolo 22.

4-ter. La Banca d'Italia può autorizzare deroghe alle disposizioni di cui al comma 4-bis, sulla base dei criteri da essa stabiliti.

4-quater. Il limite di cui al comma 4-bis non si applica alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo, di cui al titolo II, capo V ».

2. All'articolo 136 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-bis. Per l'applicazione dei commi 1 e 2 rilevano anche le obbligazioni intercorrenti con società controllate dai soggetti di cui ai medesimi commi o presso le quali gli stessi soggetti svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo, nonché con le società da queste controllate o che le controllano o sono ad esse collegate »;

b) al comma 3, le parole: « dei commi 1 e 2 » sono sostituite dalle seguenti: « dei commi 1, 2 e 2-bis ».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 8 DEL TESTO UNIFICATO

CAPO I.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI D'INTERESSI

ART. 8.

(Concessione di credito in favore di azionisti e obbligazioni degli esponenti bancari).

Al comma 1, sostituire le lettere da a) a d) con le seguenti:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Le banche devono rispettare i limiti indicati dalla Banca d'Italia, in conformità

delle deliberazioni del CICR, per la concessione di credito in favore di:

a) soggetti che detengono nella banca, direttamente o indirettamente, una partecipazione rilevante;

b) coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella banca;

c) società controllate da soggetti di cui alle lettere a) e b) o presso le quali gli stessi svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo;

d) altri soggetti che sono comunque collegati alla banca secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia »;

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-bis. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, disciplina i conflitti di interesse tra le banche e i soggetti di cui al comma 4, in relazione alle altre attività svolte dalla banca »;

Conseguentemente:

al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso comma 2-bis con il seguente:

« 2-bis. Ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2, rilevano anche le obbligazioni intercorrenti con società controllate dagli esponenti bancari indicati nei medesimi commi, con società presso le quali i medesimi esponenti svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, nonché con le altre società che le controllano »;

all'articolo 40, sopprimere il comma 5.

8. 1. Armani.

Al comma 1, sostituire le lettere da a) a d) con le seguenti:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Le banche devono rispettare i limiti indicati dalla Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, per la conces-

sione di credito in favore di soggetti collegati ovvero di quelli che in esse detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione rilevante o svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella banca ovvero delle società controllate dai predetti soggetti o presso le quali gli stessi svolgono funzioni di amministrazione e controllo. Tali limiti sono determinati con esclusivo riferimento al patrimonio della banca e, ove presente, alla partecipazione rilevante in essa detenuta »;

b) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

« 4-bis. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, disciplina i conflitti di interesse tra le banche e i soggetti di cui al comma 4, in relazione alle altre attività svolte dalla banca ».

8. 204. Patria, Romoli, Falsitta.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 8.250
DELLE COMMISSIONI

All'emendamento 8.250 delle Commissioni, lettera a), capoverso comma 4, alinea, sostituire le parole: , in conformità alle deliberazioni del CICR con le seguenti: entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Conseguentemente, alla medesima lettera, capoverso comma 4.2, sopprimere le parole: , in conformità alle deliberazioni del CICR,

0. 8. 250. 1. Agostini, Benvenuto, Gambini, Visco, Martella, Crisci, Fluvi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Ruggia, Tedeschi, Innocenti.

Al comma 1, sostituire le lettere a), b), e c) con la seguente:

a) il comma 4 è sostituito dai seguenti:

« 4. Le banche devono rispettare i limiti indicati dalla Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, per la concessione di credito in favore di:

a) soggetti che detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione rilevante nella banca;

b) soggetti che siano sottoscrittori di patti previsti dall'articolo 122 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, riguardanti la stessa banca;

c) coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la banca, indipendentemente dal possesso di una partecipazione nel capitale;

d) società controllate dai soggetti indicati nelle lettere a) e b) o presso le quali gli stessi svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo;

e) altri soggetti che sono comunque collegati alla banca, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia.

4.1. I limiti di cui al comma 4 sono determinati con esclusivo riferimento al patrimonio della banca e, ove esista, alla partecipazione in essa detenuta dal soggetto richiedente il credito.

4.2. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, disciplina i conflitti d'interessi tra le banche e i soggetti indicati nel comma 4, in relazione alle altre attività bancarie ».

8. 250. Le Commissioni.

(Approvato)

Al comma 1, sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Le banche non possono concedere credito in favore di soggetti collegati ov-

vero di quelli che in esse detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione rilevante o svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella banca ovvero delle società controllate dai predetti soggetti o presso le quali gli stessi svolgono funzioni di amministrazione e controllo »;

b) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

« 4.1. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, disciplina i conflitti di interesse tra le banche e i soggetti di cui al comma 4, in relazione alle altre attività svolte dalla banca ».

8. 2. Pinza, Vernetti, Giachetti, Ladu, Giacomelli, Lettieri, Micheli, Ruggeri, Santagata, Soro, Squeglia.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: nonché in favore fino alla fine della lettera con le seguenti: possedendovi o meno una partecipazione nel capitale; in favore delle società controllate dai predetti soggetti o presso le quali gli stessi svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo; nonché in favore di soggetti che siano sottoscrittori di patti previsti dall'articolo 122 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, riguardanti il controllo della stessa banca, ».

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera d).

* **8. 4.** Benvenuto, Agostini, Gambini, Visco, Martella, Crisci, Fluvi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Ruggia, Tedeschi, Pistone.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: nonché in favore fino alla fine della lettera con le seguenti: possedendovi o meno una partecipazione nel capitale; in favore delle società controllate dai predetti soggetti o presso le quali gli stessi svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo; nonché in

favore di soggetti che siano sottoscrittori di patti previsti dall'articolo 122 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, riguardanti il controllo della stessa banca, ».

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera d).

*** 8. 202.** Armani.

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) al comma 4, primo periodo, le parole: « in conformità delle deliberazioni del CICR » sono soppresse;

Conseguentemente:

al medesimo comma, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) al comma 4, il terzo periodo è sostituito dal seguente: « La Banca d'Italia disciplina i conflitti tra le banche e i soggetti indicati al primo periodo, in relazione alle altre attività bancarie. »;

sostituire l'articolo 20, con il seguente:

ART. 20. (Soppressione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio). — 1. È soppresso il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio previsto dall'articolo 2 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

2. Le funzioni del Comitato sono trasferite alle Autorità in relazione alle specifiche competenze delle stesse.

3. L'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni è soppresso. Nel medesimo testo sono altresì soppressi tutti i riferimenti al Comitato di cui al comma 1.

all'articolo 23, comma 1, sopprimere la lettera c).

8. 201. Verneti, Pinza, Giachetti, Ladu, Giacomelli, Lettieri, Micheli, Ruggeri, Santagata, Soro, Squeglia.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 4-bis, primo periodo, sopprimere le parole: , i quali detengano una partecipazione nel capitale della medesima.

8. 5. Verneti, Pinza, Giachetti, Ladu, Giacomelli, Lettieri, Micheli, Ruggeri, Santagata, Soro, Squeglia.

Al comma 1, lettera d) capoverso comma 4-bis, primo periodo, dopo la parola: riguardanti aggiungere le seguenti: il controllo di.

Conseguentemente, al medesimo capoverso:

secondo periodo, dopo la parola: patti aggiungere le seguenti: previsti dall'articolo 122 del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 58 del 1998;

terzo periodo, sostituire le parole: ovvero al maggiore importo corrispondente allo 0,75 per cento con le seguenti: e al 2 per cento.

*** 8. 203.** Armani.

Al comma 1, lettera d) capoverso comma 4-bis, primo periodo, dopo la parola: riguardanti aggiungere le seguenti: il controllo di.

Conseguentemente, al medesimo capoverso:

secondo periodo, dopo la parola: patti aggiungere le seguenti: previsti dall'articolo 122 del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 58 del 1998;

terzo periodo, sostituire le parole: ovvero al maggiore importo corrispondente allo 0,75 per cento con le seguenti: e al 2 per cento.

*** 8. 206.** Polledri, Didonè.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 4-bis, primo periodo, sopprimere le

parole: per un ammontare che superi il valore dei tre quarti delle partecipazioni detenute.

Conseguentemente, al medesimo capoverso:

al secondo periodo, sopprimere le parole: per un ammontare superiore al limite ivi indicato;

sopprimere il terzo, il quarto e il quinto periodo.

8. 6. Grandi.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 4-bis, primo periodo, sopprimere le parole: per un ammontare che superi il valore dei tre quarti delle partecipazioni detenute.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: per un ammontare superiore al limite ivi indicato;

8. 7. Pinza, Verneti, Giachetti, Ladu, Giacomelli, Lettieri, Micheli, Ruggeri, Santagata, Soro, Squeglia.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 4-bis, terzo periodo, sostituire le parole: cinquecentomila euro *con le seguenti:* un milione di euro.

Conseguentemente:

al medesimo periodo, sostituire le parole: allo 0,75 per cento *con le seguenti:* all'1 per cento;

8. 205. *(Testo modificato nel corso della seduta)* Patria, Gamba, Degennaro, Polledri.

(Approvato)

Al comma 1, lettera d), sopprimere i capoversi comma 4-ter e comma 4-quater.

8. 8. Giordano, Russo Spina, Alfonso Gianni.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 4-quater, aggiungere, in fine, le parole: , nonché alle obbligazioni garantite da ipoteche.

8. 200. Antonio Pepe.

(Approvato)

Al comma 1, lettera d), dopo il capoverso 4-quater, aggiungere i seguenti:

« 4-*quinqüies*. I possessori di partecipazioni rilevanti in una banca non possono dare in pegno, a garanzia di crediti loro concessi da banche o da società appartenenti a un gruppo bancario, partecipazioni nella stessa o in altra banca o in una società che la controlli, in misura superiore, per il complesso dei crediti medesimi, ai tre quarti della quota che costituisce una partecipazione rilevante ai sensi dell'articolo 19.

4-*sexies*. Le banche e le società appartenenti a gruppi bancari comunicano alla Banca d'Italia, nei termini e con le modalità da questa stabilite, le partecipazioni nel capitale di banche o di società che le controllano, da esse ricevute in pegno a garanzia di crediti da loro concessi ».

Conseguentemente:

al medesimo articolo, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti

3. All'articolo 144, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo la parola: « 55 » sono aggiunte le seguenti: « , commi da 1 a 4 e 4-*sexies* ».

4. Nel testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo l'articolo 139 è aggiunto il seguente:

« ART. 139-bis. — *(Violazione del limite al pegno di partecipazioni bancarie)*. — 1. L'inosservanza delle disposizioni dell'articolo 53, comma 4-*quinqüies*, è punita con sanzione amministrativa d'importo pari al valore della partecipazione data in pegno oltre la misura massima ivi indicata. L'importo è computato con riferimento al

valore che la partecipazione aveva al momento in cui è stato costituito il pegno »;

all'articolo 40, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. I soggetti indicati nel comma 4-*quinquies* dell'articolo 53 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, introdotto dall'articolo 8, comma 1, lettera *d*), della presente legge, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della medesima legge adeguano ai limiti ivi previsti la misura delle quote di partecipazione date in pegno a garanzia di crediti loro concessi precedentemente a tale data. Decorso tale termine, non possono venire esercitati i diritti di voto inerenti alle azioni costituite in pegno oltre i predetti limiti.

8. 251. Le Commissioni.

(Approvato)

(A.C. 2436 – Sezione 3)

**ARTICOLO 11 DEL TESTO UNIFICATO
DELLE COMMISSIONI**

CAPO II

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE
DEGLI STRUMENTI FINANZIARI**

ART. 11.

(Circolazione in Italia di strumenti finanziari collocati presso investitori professionali e obblighi informativi).

1. All'articolo 2412 del codice civile, dopo il settimo comma, è inserito il seguente:

« La negoziazione di obbligazioni ad opera di investitori professionali nei confronti di soggetti diversi avviene, a pena di nullità e quindi di rimborso al valore di acquisto, mediante consegna di un prospetto informativo contenente le informazioni stabilite dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) con

proprio regolamento, anche quando la vendita avvenga su richiesta dell'acquirente ».

2. Salvo quanto stabilito dall'articolo 2412, ottavo comma, del codice civile, introdotto dal comma 1 del presente articolo, agli strumenti e agli altri prodotti finanziari emessi e collocati, in Italia o all'estero, presso i soli investitori professionali si applicano, nel caso di negoziazione da parte di questi e per la durata di un anno dal trasferimento, le disposizioni di cui al medesimo articolo 2412, secondo comma, secondo periodo, del codice civile ove tale trasferimento avvenga in Italia, presso investitori diversi dagli investitori professionali soggetti a vigilanza a norma delle leggi speciali, nell'esercizio delle attività disciplinate dalla parte II del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

3. Nel caso di negoziazione degli strumenti e degli altri prodotti finanziari di cui al comma 2, gli intermediari consegnano, a pena di nullità, rilevabile solo dal cliente, e quindi di rimborso al valore di acquisto, un prospetto informativo contenente le informazioni determinate dalla CONSOB con le disposizioni di attuazione di cui al comma 4, anche qualora la vendita avvenga su specifica richiesta di investitori diversi dagli investitori professionali soggetti a vigilanza a norma delle leggi speciali.

4. La CONSOB emana, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento le disposizioni di attuazione e disciplina i casi in cui non si applicano, in tutto o in parte, le previsioni di cui ai commi precedenti.

5. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 30, comma 9, sono soppresse le parole: « e dai prodotti indicati nell'articolo 100, comma 1, lettera *f* »;

b) la lettera *f*) del comma 1 dell'articolo 100 e il comma 2 dell'articolo 118 sono abrogati.

6. Nella parte II, titolo II, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, dopo l'articolo 25 sono aggiunti i seguenti:

« ART. 25-bis. — (*Prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione*). — 1. Le disposizioni del presente capo si applicano alla sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari emessi da banche e imprese di assicurazione.

ART. 25-ter. — (*Disposizioni applicabili alle imprese di assicurazione*) — 1. Le disposizioni del presente capo si applicano anche alle imprese di assicurazione, in quanto compatibili ».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 11 DEL TESTO UNIFICATO

CAPO II.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

ART. 11.

(*Circolazione in Italia di strumenti finanziari collocati presso investitori professionali e obblighi informativi*).

Sopprimere i commi 1 e 2.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Nel caso di negoziazione con investitori diversi dagli investitori professionali, soggetti a vigilanza a norma delle leggi speciali, di strumenti e di altri prodotti finanziari emessi e collocati, senza prospetto, in Italia o all'estero, presso i soli investitori professionali, gli intermediari consegnano o mettono a disposizione, anche per via elettronica, un prospetto informativo contenente le informazioni determinate dalla

Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) con le disposizioni di attuazione di cui al comma 4.

Al comma 4, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: sei mesi.

Alla rubrica, sostituire le parole: presso investitori professionali con le seguenti: senza prospetto.

* **11. 204.** Armani.

Sopprimere i commi 1 e 2.

Conseguentemente:

sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Nel caso di negoziazione con investitori diversi dagli investitori professionali, soggetti a vigilanza a norma delle leggi speciali, di strumenti e di altri prodotti finanziari emessi e collocati, senza prospetto, in Italia o all'estero, presso i soli investitori professionali, gli intermediari consegnano o mettono a disposizione, anche per via elettronica, un prospetto informativo contenente le informazioni determinate dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) con le disposizioni di attuazione di cui al comma 4;

al comma 4, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: sei mesi;

alla rubrica, sostituire le parole: presso investitori professionali con le seguenti: senza prospetto.

* **11. 211.** Polledri, Didonè.

Sostituire i commi 1, 2, 3 e 4 con i seguenti:

1. Agli strumenti finanziari e agli altri prodotti finanziari, emessi e collocati senza prospetto, in Italia o all'estero, presso i soli investitori professionali, il cui taglio minimo di sottoscrizione sia inferiore a 50 mila euro, si applicano, nel caso di negoziazione degli

stessi da parte di questi e per la durata di un anno dall'emissione, le disposizioni di cui all'articolo 2412, secondo comma, secondo periodo, del codice civile ove la successiva circolazione avvenga in Italia, presso investitori non professionali, nell'esercizio delle attività disciplinate dalla parte seconda del testo unico del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

2. L'articolo 2412, secondo comma, secondo periodo, del codice civile non si applica qualora gli intermediari consegnino un prospetto o nota informativa redatti a cura dell'emittente e dell'intermediario, contenenti le informazioni determinate dalla CONSOB con le disposizioni di attuazione di cui al comma 3. Il prospetto o nota informativa possono essere messi a disposizione dell'investitore anche in via elettronica, secondo modalità stabilite dalla stessa CONSOB.

3. La CONSOB emana le disposizioni di attuazione e disciplina i casi in cui non si applicano le previsioni di cui al comma 1, avendo riguardo alla natura degli strumenti e dei prodotti finanziari, alla qualità dell'emittente, alla presenza o meno del *rating*, alle caratteristiche finanziarie dell'emissione.

11. 210. Armani.

Sostituire i commi 1, 2, 3, 4 con il seguente:

1. All'articolo 2412 del codice civile, primo comma, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Per il computo del suddetto limite, alle obbligazioni emesse si sommano le garanzie rilasciate dalla stessa società in favore delle obbligazioni emesse da altri soggetti, italiani o esteri ».

Conseguentemente, al comma 5, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

c) dopo l'articolo 100, è aggiunto il seguente:

« ART. 100-bis. (*Circolazione dei prodotti finanziari*). — 1. Nei casi di sollecitazione all'investimento di cui all'articolo 100, comma 1, lettera a), e di successiva cir-

colazione in Italia di prodotti finanziari, anche emessi all'estero, gli investitori professionali che li trasferiscono rispondono della solvenza dell'emittente nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali, per la durata di un anno dall'emissione. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 2412, secondo comma, del codice civile.

2. Il comma 1 non si applica se l'intermediario consegna il prospetto informativo previsto dall'articolo 94 agli acquirenti che non siano investitori professionali, anche qualora la vendita avvenga su richiesta di questi ultimi ».

11. 3. Armani.

Sostituire i commi 1, 2, 3 e 4 con il seguente:

1. All'articolo 2412 del codice civile, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:

« Al computo del limite di cui al primo comma concorrono gli importi relativi a garanzie comunque prestate dalla società per obbligazioni emesse da altre società, anche estere ».

Conseguentemente, al comma 5, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

c) dopo l'articolo 100, è aggiunto il seguente:

« ART. 100-bis. — (*Successiva circolazione di prodotti finanziari destinati ai soli investitori professionali*). — 1. Qualora gli strumenti e gli altri prodotti finanziari collocati presso i soli investitori professionali in Italia, ai sensi dell'articolo 100, comma 1, lettera a), o anche all'estero, siano ceduti a soggetti diversi dagli investitori professionali, anche per il tramite di intermediari che svolgono il servizio di ricezione e trasmissione di ordini, è prescritta la consegna di un prospetto contenente le informazioni stabilite dalla CONSOB con proprio regolamento, anche quando la cessione avvenga su richiesta dell'acquirente. Ove non siano stati osser-

vati gli obblighi previsti dal precedente periodo, l'acquirente può chiedere l'annullamento del contratto, unitamente al risarcimento del danno subito.

2. Agli strumenti e agli altri prodotti finanziari emessi e collocati in Italia o all'estero presso i soli investitori professionali si applicano, per la durata di un anno dalla data della cessione e in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 2412, secondo comma, secondo periodo, del codice civile, ove la successiva circolazione avvenga in Italia presso investitori diversi dagli investitori professionali soggetti a vigilanza a norma delle leggi speciali, nell'esercizio delle attività disciplinate dalla parte II del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

3. La CONSOB, con il regolamento previsto dal comma 1, emana le disposizioni di attuazione e può determinare i casi in cui non si applicano, in tutto o in parte, le disposizioni dei commi 1 e 2 ».

11. 4. *(Testo modificato nel corso della seduta)* Antonio Pepe, Patria, Degennaro, Gastaldi.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: , a pena di nullità e quindi di rimborso al valore di acquisto,

Conseguentemente, al medesimo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In mancanza, il negozio può essere annullato a richiesta dell'acquirente medesimo.

11. 202. Antonio Pepe.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: e quindi di rimborso con le seguenti: rilevabile solo dal cliente, e di risarcimento del danno almeno pari.

11. 212. Agostini, Benvenuto, Gambini, Visco, Pinza, Martella, Crisci, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Ruggia, Tedeschi.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: quindi di rimborso al valore di acquisto e con le seguenti: rilevabile solo dall'acquirente.

Conseguentemente, al comma 3, sopprimere le parole: , e quindi di rimborso al valore di acquisto.

11. 207. Patria, Gamba, Degennaro.

Al comma 2, sostituire le parole: un anno con le seguenti: diciotto mesi.

11. 201. Antonio Pepe.

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, al comma 5, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

c) dopo l'articolo 100, è aggiunto il seguente:

« ART. 100-bis. — *(Circolazione in Italia di strumenti finanziari collocati presso investitori istituzionali e obblighi informativi).* — 1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 94 e seguenti, gli strumenti e gli altri prodotti finanziari collocati, in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea, presso i soli investitori professionali oppure collocati in uno Stato non appartenente all'Unione europea presso gli investitori professionali o presso il pubblico, possono essere ceduti in Italia a soggetti diversi dagli investitori professionali come definiti ai sensi dell'articolo 30, comma 2, e anche qualora la cessione avvenga su specifica richiesta del cessionario, solo qualora il cedente o l'eventuale intermediario consegnino al cessionario, contestualmente alla cessione, un prospetto informativo predisposto dall'emittente, dal cedente e dall'eventuale intermediario e autorizzato dalla CONSOB ai sensi dell'articolo 94 riconosciuto ai sensi dell'articolo 98.

2. In caso di violazione del comma 1, la cessione è nulla. La nullità può essere fatta valere solo dal cessionario. L'eventuale intermediario è solidalmente respon-

sabile con il cedente per gli obblighi restitutori derivanti dall'azione di nullità.

3. In caso di violazione del comma 1, si applica l'articolo 191. La CONSOB o la Banca d'Italia, ciascuna per le materie di propria competenza, possono altresì adottare i provvedimenti di cui agli articoli 51 e 52 del presente decreto e 78 e 79 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

4. La CONSOB emana le disposizioni di attuazione del presente articolo e disciplina i casi in cui non si applicano, in tutto o in parte, le previsioni di cui ai commi 1, 2 e 3 ».

11. 8. Agostini, Benvenuto, Gambini, Visco, Martella, Crisci, Fluvi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Ruggia, Tedeschi, Pistone.

Al comma 3, sopprimere le parole da: , a pena di nullità fino a: al valore di acquisto.

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere in fine le parole: pena la annullabilità del negozio rilevabile solo dal cliente che ha diritto di rimborso al valore di acquisto oltre agli interessi legali.

11. 203. Antonio Pepe.

Al comma 4, sopprimere le parole: , entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,

11. 204-bis. Patria, Gamba, Degennaro.

Al comma 4, sopprimere le parole da: e disciplina fino alla fine del comma.

11. 11. Giordano, Russo Spena, Alfonso Gianni.

Al comma 5, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) all'articolo 30, il comma 9 è sostituito dal seguente:

« 9. Il presente articolo si applica anche ai prodotti finanziari diversi dagli stru-

menti finanziari, nonché dai prodotti assicurativi emessi da imprese di assicurazione ».

11. 205. Patria, Gamba, Scherini, Degennaro.

(Approvato)

Al comma 5, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) all'articolo 30, il comma 9 è sostituito dal seguente:

« 9. Il presente articolo si applica anche ai prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari e dai prodotti emessi da imprese di assicurazione ».

11. 14. Gastaldi.

Al comma 6, alinea, sostituire le parole: sono aggiunti i seguenti con le seguenti: è aggiunto il seguente.

Conseguentemente:

al capoverso ART. 25-bis, comma 1, sostituire le parole: e imprese con le seguenti: nonché, in quanto compatibili, da imprese;

sopprimere il capoverso ART. 25-ter.

11. 200. Gastaldi.

(Approvato)

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 11.206.

All'emendamento 11.206, aggiungere la seguente parte consequenziale:

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 1, lettera o), capoverso ART. 190:

al comma 1, dopo la parola: 25; aggiungere le seguenti: 25-bis, commi 1 e 2;

al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) alle imprese di assicurazione, nel caso in cui non osservino le disposizioni previste dall'articolo 25-bis, commi 1 e 2;